

PSEUDONIMIZZAZIONE E ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

Di Daniele Foresta

| 129

SOMMARIO: 1. *L'ordine di problemi e l'inquadramento del tema.* - 2. *L'insufficienza dell'originario approccio individualistico fondato sulla prevalenza della protezione dei dati rispetto alla loro circolazione.* - 3. *La questione della "pari" rilevanza del diritto alla protezione e del diritto alla libera circolazione dei dati.* - 4. *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario e le disposizioni del Codice della Privacy.* - 5. *La centralità del parametro del pubblico interesse ai fini del rispetto del principio di minimizzazione dei dati.* - 6. *La differenziata soluzione quanto alla pubblicazione dei dati personali delle parti e dei giudici.* - 7. *Possibili ricadute economiche e finalità predittive nel riutilizzo dei dati pubblici anonimizzati.*

ABSTRACT. La scelta ministeriale di pseudonimizzare i nomi delle parti e, al contempo, rendere pubblici i nomi dei giudici all'interno delle sentenze pubblicate nella banca dati on line della giurisprudenza di merito di recente introduzione e liberamente accessibile, sembrerebbe porsi in conflitto con la disciplina dettata dal Codice della Privacy in materia di trattamento dei dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari. Appare, allora, di interesse interrogarsi sul difficile equilibrio tra l'interesse alla pubblicazione dei dati personali, con riferimento alle sentenze pubblicate on line, e l'interesse a pseudonimizzare i dati al fine di garantirne la più ampia protezione, anche alla luce dei seri pericoli di illegittima profilatura che discendono dalla inarrestabile evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale di analisi dei dati.

Si accennerà, infine, al sempre più crescente favor manifestato dai recenti interventi comunitari verso l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nei documenti delle pubbliche amministrazioni (e degli uffici giudiziari) per consentirne la libera circolazione e il loro riutilizzo / sfruttamento per finalità economiche.

The ministerial choice to pseudonymize the names of the parties and, at the same time, make public the names of the judges in the sentences published in the recently introduced and freely accessible online database of the jurisprudence of merit, would seem to conflict with the regulations dictated by the Privacy Code regarding the processing of personal data contained in judicial orders. It appears, therefore, of interest to question the difficult balance between the interest in the publication of personal data, with reference to the sentences published online, and the interest in pseudonymising the data in order to guarantee the broadest protection, also in light of the serious dangers of illegitimate profiling that arise from the unstoppable evolution of artificial intelligence tools for data analysis.

Finally, we will mention the increasingly growing favor shown by recent community interventions towards the anonymization of personal data contained in public administration (and judicial offices) documents to allow their free circulation and their reuse/exploitation for economic purposes.



1. L'ordine di problemi e l'inquadramento del tema.

L'efficientamento del sistema giudiziario civile, finalizzato alla riduzione dei tempi di durata dei procedimenti giudiziari¹ e alla prevedibilità delle decisioni giudiziarie (inefficienze dalle quali discendono i maggiori costi transattivi), costituisce uno dei principali settori di intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR).

Le molteplici misure di riforma della giustizia² e i ricchi investimenti programmati per il potenziamento del capitale umano degli uffici (e la relativa produttività)³ e per l'innovazione delle infrastrutture sono chiaramente improntate a modellare un sistema giustizia «*market oriented*».

Nella visione del legislatore comunitario, infatti, una giustizia efficiente, indipendente e trasparente è essenziale per garantire la legalità, per sostenere il clima degli investimenti e la concorrenza di mercato e per favorire la propensione al credito delle imprese, con riflessi positivi sulla crescita economica nel medio-lungo periodo⁴.

Le logiche regolatorie dell'economia sociale di mercato, orientate al difficile contemperamento tra concorrenza e inclusione sociale, pervadono anche il campo del diritto processuale. E, d'altronde, non potrebbe essere al-

¹ La riforma della giustizia civile, recentemente avviata con la legge 26 novembre 2021, n. 206 e attuata con il decreto legislativo n. 149/2022 e ss.mm., mira alla riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i contenziosi civili e commerciali. La riforma si propone, altresì, di ridurre, entro giugno 2026, del 90% il numero delle cause pendenti presso i tribunali e le corti d'appello civili. In letteratura non manca chi ha misurato l'impatto dei processi sul sistema economico. In particolare G. GONZÁLEZ-TORRES – G. RODANO, *Court efficiency and aggregate productivity: the credit channel*, Working papers Banca di Italia n. 1287, in *bancaditalia.it*, 2020, 5, hanno dimostrato che una riduzione dei tempi di risoluzione delle procedure di insolvenza da 9 a 5 anni migliora la produttività aggregata dell'economia dell'1,6%; S. GIACOMELLI – C. MENON, *Firm size and judicial efficiency: evidence from the neighbour's court*, in *Journal of Economic Geography*, 2017, 6, 1251-1282, hanno dimostrato che la riduzione dei tempi medi di pendenza dei processi può determinare un aumento tra l'8 e il 12% nella dimensione dell'impresa; nello stesso senso K. KUMAR – R. RAJAN, L. ZINGALES, *What determines firm size? Working Paper 7208*, in *National Bureau of Economic Research*, 1999; secondo G. DI VITA, *Production of Laws and Delay in Court Decisions*, in *International Review of Law and Economics*, 2010, 276, invece, le tempistiche del contenzioso dipendono dall'eccessiva quantità di leggi e dalla spesso non chiara redazione delle norme.

² Oltre alla riforma del processo civile, il PNRR prevede la riforma del processo penale (il Parlamento, con la legge n. 134 del 2021, ha delegato il Governo a riformare il codice di procedura penale), della normativa in materia di insolvenza (attuata con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83) e della giustizia tributaria (attuata con la legge 31 agosto 2022, n. 130). Per un aggiornamento sullo stato della riforma della giustizia civile al 30 novembre 2023, *Booklet Unità di Missione PNRR – Giustizia Relazione sull'attuazione degli interventi*, in *giustizia.it*.

³ È stato avviato un piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e a potenziare la struttura dell'ufficio per il processo.

⁴ Così il Ministero della Giustizia nel “*dossier di attuazione delle misure del PNRR*”, dicembre 2021, in *giustizia.it*.

trimenti, attesa la comprovata correlazione tra sviluppo economico e presenza di un sistema giudiziario efficiente⁵.

Si inserisce in tale cornice la Riforma 1.8 del PNRR, rubricata “*Digitalizzazione della giustizia*”⁶, che prevede la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo civile interamente telematico, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ed esclusione dell'udienza preliminare), nonché misure a tutela dell'accessibilità della giustizia⁷ per i cittadini anche attraverso la “*creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione*”⁸.

⁵ In letteratura si rinvengono numerosi studi che comprovano la relazione diretta tra sviluppo dell'economia ed efficienza del sistema giudiziario. Tra i tanti v. FABBRI, *Applicazione della legge e finanziamento delle imprese: teoria e prove*, in *Journal of the European Economic Association*, 2010, 8, 776 ss. secondo il quale un sistema giudiziario efficiente aumenta il volume degli scambi commerciali; S. DJANKOV - O. HART - C. MCLIESH - A. SHLEIFER, *Debt enforcement around the world*, in *Journal of Political Economy*, 2008, 116, 1105 ss., per i quali l'efficienza giudiziaria influenza lo sviluppo dei mercati finanziari e creditizi; K.H.BAE - V. GOYAL, *Creditor rights, enforcement, and bank loans*, in *Journal of Finance*, 2009, 64, 823 ss., che si sono concentrati sulla relazione tra efficienza della giustizia e costo del credito; S. JOHNSON - J. McMILLAN - C. WOODRUFF, *Courts and relational contracts*, in *Journal of Law, Economics, and Organization*, 2002, 18, 221 ss., i quali ritengono sussistente una relazione tra efficienza della giustizia e aumento della concorrenza.

⁶ Sono, altresì, previste misure di investimento dedicate alla digitalizzazione di 10 milioni di fascicoli di Tribunali, Corti d'appello e Corte di Cassazione, alla realizzazione del c.d. «Data Lake» (un sistema di archiviazione nazionale in cui confluiranno i database e tutti i documenti testuali versati dalle parti e prodotti dall'autorità giudiziaria) e alla realizzazione di un sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali.

⁷ Le ultime rilevazioni sullo stato della riforma del sistema giudiziario italiano in materia di accessibilità della giustizia non sono, tuttavia, particolarmente positive. Dalla “*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni*”, recante il “*quadro di valutazione UE della giustizia 2023*”, pubblicata in data 8 giugno 2023, in *eur-lex.europa.eu*, emerge che l'Italia, nonostante un miglioramento nelle tempistiche medie di risoluzione dei procedimenti giudiziari, occupa ancora le ultime posizioni con riferimento all'uso della digitalizzazione per facilitare l'accessibilità della giustizia. Incide negativamente la scarsa possibilità per i cittadini di accedere al testo delle sentenze di primo grado (sia in campo civile che in quello penale), l'utilizzo di sistemi di anonimizzazione / pseudonimizzazione delle sentenze non assistiti da algoritmi e l'assenza di formati di sentenza leggibili meccanicamente attraverso algoritmi.

⁸ Anche il progetto multidisciplinare “*Giustizia Smart: Strumenti e Modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici*” - *Just Smart*, proposto dagli Atenei pubblici di Sicilia e Sardegna e finanziato dal Ministero della Giustizia nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno della riforma della giustizia, perseguiva la realizzazione di misure deflattive del contenzioso. Le linee di azione prevedevano l'elaborazione di un modello operativo dell'UPP (ufficio per il processo) presso gli uffici giudiziari, la sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale di ausilio al singolo decisore e la creazione di una banca dati di merito. Sull'attuazione dell'iniziativa cfr. il recentissimo contributo di A. TORRISI, *Riflessioni a margine di un recente progetto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giuridico*, in corso di pubblicazione su *questa Rivista*, che ho potuto consultare grazie alla cortesia dell'Autore.



Rispetto a quest'ultima misura la scelta del legislatore di rendere accessibili tutte le sentenze in una banca dati *on line*⁹ e, così, ampliare la platea dei potenziali destinatari dell'informazione giudiziaria (finora tendenzialmente riservata alla dottrina e agli operatori giuridici), può essere spiegata in una duplice prospettiva. In un'ottica microeconomica la disponibilità di un archivio gratuito contenente tutti gli orientamenti giurisprudenziali, costantemente aggiornati, abbatta i costi e assicura al soggetto le migliori condizioni per svolgere con accuratezza l'attività di valutazione preliminare della convenienza (o meno) di un investimento (con ricadute anche sul piano occupazionale) ovvero dell'avvio del contenzioso e, così, assumere una decisione razionale ed efficiente; in un'ottica macroeconomica la razionalità della scelta dovrebbe riflettersi in una maggiore stabilità delle attività economiche e nella riduzione del contenzioso giudiziario, anche attraverso il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Viene, altresì, evidenziato che una giurisprudenza facilmente accessibile e riutilizzabile rende più efficace l'applicazione del diritto dell'Unione e consente lo sviluppo (e la commercializzazione) di applicazioni innovative di tecnologia legale («legal tech») che coadiuvano gli operatori della giustizia e finanche i consulenti legali di impresa e gli avvocati del libero foro¹⁰.

Non si possono, quindi, negare le potenziali ricadute economiche (positive) connesse al rafforzamento dell'accessibilità della giustizia.

Sotto altro aspetto, però, l'accesso generalizzato al testo integrale delle sentenze (e, quindi, ai dati identificativi delle parti e dei giudici) può determinare rischi di utilizzo illegittimo dei dati personali¹¹, che non sussistevano nel momento in cui la diffusione delle sentenze avveniva principalmente mediante pubblicazione su una rivista giuridica cartacea ovvero mediante consegna della copia del provvedimento giudiziario al soggetto che ne facesse richiesta ai sensi dell'art. 744 c.p.c.¹².

In particolare, il costante perfezionamento tecnologico di strumenti di analisi dei dati e di intelligenza artificiale faciliterà sempre più un'accurata

⁹ La legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore) definisce all'art. 2, comma 1, n. 9 le banche dati come «raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo»

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una strategia europea per i dati, 19 febbraio 2020, in *eur-lex.europa.eu*, 36.

¹¹ La definizione di dato personale contenuta nell'art. 4 del GDPR ricomprende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

¹² Tali rischi sono affrontati dalla Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi adottata dalla Commissione europea per l'intelligenza della giustizia in data 3 dicembre 2018, in *eur-lex.europa.eu*. Sul punto anche il Gruppo di lavoro 3.1 del Congresso nazionale forense del 2022, dedicato a «Intelligenza artificiale e giurisdizione», in *congressonazionaleforense.it*.



profilatura¹³ delle parti (per esempio consentendo di ricostruire la loro condizione patrimoniale e familiare) e dei giudici (per esempio individuando le argomentazioni che ciascun giudice ritiene più convincenti, la loro produttività, i rapporti con gli avvocati ovvero i propri orientamenti politici e in che modo questi possano eventualmente incidere sulla decisione assunta anche in un'ottica predittiva).

Fuori dal nostro Paese i temi della pubblicazione degli identificativi delle parti e dei giudici e della relativa profilatura sono stati affrontati in modo diametralmente opposto¹⁴.

Il legislatore francese, per esempio, ha assunto un atteggiamento fortemente restrittivo. L'art. 33 della legge n. 2019-2022¹⁵ ha modificato l'art. 111-3 del *Code de l'organisation judiciaire* disponendo l'accesso gratuito di tutte le sentenze in formato elettronico ma, al contempo, l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche (sia con riferimento alle parti processuali, sia con riferimento ai soggetti terzi), nonché dei magistrati e perfino degli operatori di cancelleria qualora possano sussistere ragioni di sicurezza o semplicemente “*ou au respect de la vie privée*”. Il medesimo articolo vieta, altresì, il riutilizzo dei dati identificativi dei giudici e dei membri della cancelleria in funzione predittiva.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha introdotto l'anonimizzazione dei dati identificativi delle persone fisiche per tutte le cause pregiudiziali¹⁶, contrariamente al Tribunale dell'Unione europea che pubblica liberamente i dati personali delle persone fisiche (nelle controver-

¹³ Secondo l'art. 4, n. 4 del GDPR per «profilazione» si intende: «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica»

¹⁴ Per un approfondimento C. IANNONE – E. SALEMME, *L'anonimizzazione delle decisioni giudiziarie della Corte di giustizia e dei giudici degli Stati membri dell'Unione europea*, in A. Ciriello - G. Grasso (a cura di), *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Scuola Superiore della Magistratura, Quaderno n. 5, Roma 2021, 103 ss.; E. GRUODYTE – S. MILCIUVIENE, *Anonymization of court decisions in the EU: actual and comparative issues*, in *Law Review*, n. 2 (18), 2018, 60 ss.; M. VAN OPIJNEN – G. PERUGINELLI – E. KEFALI – M. PALMIRANI, *On-line Publication of Court Decisions in the EU. Report of the Policy Group of the Project 'Building on the European Case Law Identifier', 15 February 2017*, in <https://bo-ecli.eu/>.

¹⁵ LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, in legifrance.gouv.fr.

¹⁶ Così il comunicato stampa n. 96/2018 del 29 giugno 2018 della Corte di giustizia dell'Unione europea, rubricato «*A partire dal 1° luglio 2018, le cause pregiudiziali nelle quali sono coinvolte persone fisiche saranno anonimizzate*». Il Comunicato assume rilevanza, soprattutto in presenza di una norma del regolamento di procedura della Corte di giustizia (art. 95) che prevede l'oscuramento dei dati personali solo quando l'anonimato sia stato concesso ovvero sia richiesto dal giudice del rinvio. Sul tema G. GRASSO, *Commento all'art. 95 del regolamento di procedura della Corte di giustizia*, in C. Amalfitano – M. Condinazi – P. Iannuccelli, (a cura di), *Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea*, Napoli, 2017.



sie innanzi al Tribunale, infatti, l'oscuramento dei dati personali è concesso soltanto su espressa istanza di parte e in presenza di "ragioni legittime"¹⁷.

Negli Stati Uniti, invece, i nominativi delle parti e dei giudici sono pubblici ed è ammessa la profilazione. Si pensi, in tal senso, all'applicazione "RAVEL LAW" utilizzata sia per finalità di ricerca sia per finalità commerciali a supporto degli studi legali, progettata anche per individuare, per ogni singolo giudice, le argomentazioni con maggiori *chances* di essere accolte in giudizio¹⁸.

Il tema appare di attuale interesse anche in Italia¹⁹, soprattutto alla luce della recente introduzione della banca dati ministeriale della giurisprudenza di merito, caratterizzata dalla pseudonimizzazione generale dei dati personali delle sole parti (e non del giudice estensore della sentenza)²⁰. La scelta ministeriale, infatti, si pone in aperta discontinuità rispetto alle modalità di trattamento dei dati personali adottate nelle banche dati della Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, ove le sentenze sono pubblicate in forma integrale, salvi i casi di oscuramento facoltativo e obbligatorio previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice della privacy (da ora CDP).

L'assenza di omogeneità tra le modalità di trattamento del dato personale adottate dalle varie banche dati rappresenta, allora, l'occasione per valutare l'attuale compatibilità della disciplina prevista dagli artt. 51 e 52 del CDP con i principi introdotti dal Regolamento europeo n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati (da ora GDPR). Ripercorsi, dunque, brevemente i principali interventi normativi sul diritto alla *privacy*, ci si interrogherà sulla sussistenza (o meno) di un obbligo di pseudonimizzazione dei nominativi delle parti e dei giudici. In conclusione si accennerà, poi, alle recenti misure finalizzate a incentivare la circolazione dei dati personali, con particolare riferimento al riutilizzo dei dati detenuti dalla pubblica amministrazione per finalità ulteriori (anche commerciali) rispetto a quelle per cui sono stati raccolti. I recenti investimenti ministeriali sembrerebbero, infatti, andare nella direzione del riutilizzo dei dati contenuti nei provvedimenti giudiziari.

¹⁷ Così l'art. 66 del regolamento di procedura del Tribunale dell'Unione europea rubricato «anonimato e omissione di determinati dati nei confronti del pubblico».

¹⁸ Ravel law, in collaborazione con la Harvard Law School, ha digitalizzato l'intera biblioteca giuridica universitaria nell'ambito del progetto «Free the law». Tramite le *judge analytics* di Ravel Law è possibile conoscere le decisioni, i precedenti, le citazioni di ogni singolo giudice, quali argomenti o linguaggio il giudice trova più persuasivo, i suoi scritti e le sue opinioni, gli articoli che gli sono dedicati. Sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli studi legali v. anche l'ampia panoramica contenuta in M. LIBERTINI – M. R. MAUGERI – E. VINCENTI, *Intelligenza artificiale e giurisdizione ordinaria. Una ricognizione delle esperienze in corso*, in *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, A. Pajno – F. Donati – A. Perrucci (a cura di), Bologna, 2022, Vol. 2, 483 ss. e, in part. 509-513.

¹⁹ Sulla profilazione dei giudici si è recentemente pronunciato G. FLICK nell'intervista dell'8 ottobre 2023, in *lastampa.it*, che ha definito tale pratica «incivile».

²⁰ A decorrere dal 14 dicembre 2023 è *on line* la Banca Dati di merito Pubblica (BDP) realizzata dal Dipartimento per la Transizione digitale, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, tramite la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). La BDP consente la consultazione di tutti i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) pubblicati a decorrere dal 1° gennaio 2016 nei Tribunali e nelle Corti di Appello.



2. L'insufficienza dell'originario approccio individualistico con la prevalenza della protezione rispetto alla circolazione.

Oltre 30 anni fa Stefano Rodotà provava a definire la *privacy*²¹ come il «diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata. L'oggetto di questo diritto si specifica [...] nel patrimonio informativo attuale o potenziale» di una persona²².

L'illustre studioso, innovando l'orientamento tradizionale dell'epoca²³, riteneva limitativo inquadrare la *privacy* nel diritto alla protezione della propria vita privata e familiare da interferenze esterne (secondo lo schema statico dello *ius excludendi* di natura proprietaria), già previsto nell'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo del 1950 (che accoglieva il famoso “*right to be let alone*” di matrice nordamericana²⁴), per valorizzare i diritti di autodeterminazione della persona nella circolazione dei dati perso-

²¹ Per un approfondimento sui molteplici significati del termine «privacy» v. G. PINO, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di meta-giurisprudenza analitica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2003/1, 237 ss. e, in part. 241.

²² S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 122. In precedenza v. ID., *Privacy e costruzione della sfera privata*, Bologna, 1991; ID. *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, spec. 125-132.

²³ Come evidenziano C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021, 11, nt. 39 e G. PINO, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità*, cit., 240, la dottrina era solita declinare la *privacy* in negativo come diritto al rispetto della vita privata ovvero diritto alla riservatezza. Sul punto v. anche T. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978.

²⁴ L'avvio della *privacy* moderna è notoriamente ricondotto al saggio di S.D. WARREN – L. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 4, 1890, 193-220.

nali²⁵, a tutela della propria identità e dignità, che cominciavano a emergere dalla direttiva comunitaria n. 95/46 CE (c.d. Direttiva Madre)²⁶.

L'importanza riconosciuta da tale direttiva alla circolazione dei dati²⁷, tuttavia, non è stata immediatamente condivisa dal legislatore italiano che, con la legge 31 dicembre 1996, n. 675, rubricata in modo significativo “*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*”²⁸, manifestava un approccio personalistico prevalentemente orientato alla

²⁵ I primi esempi di tipizzazione legislativa del diritto alla protezione dei dati personali si collocano nella seconda metà del secolo scorso. Per esempio, in Germania, dapprima nel 1970 con la legge regionale (Assia) e, quindi, nel 1990 con la legge federale; in Francia con la legge francese n. 17 del 1978; in Spagna con l'art. 18, c. 4, Cost. spagnola, attuato però solo nel 1992 con la *ley organica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal*, poi sostituita dalla *Ley Organica 15/1999*, con la quale in Spagna è stata recepita la Direttiva UE 95/46. Si evidenzia, altresì, l'adozione, in ambito CEDU, della Convenzione di Strasburgo del 1981 n. 108, la quale, nonostante abbia ad oggetto i soli trattamenti automatizzati dei dati personali, prevedeva in modo pionieristico alcuni importanti principi come quelli di liceità e correttezza del trattamento, determinatezza e legittimità dello scopo del trattamento, “minimizzazione” dei dati (adeguatezza, pertinenza e non eccessività rispetto allo scopo del trattamento), esattezza dei dati, limitazione della conservazione al tempo necessario allo scopo del trattamento, integrità e riservatezza dei dati, poi divenuti punti cardine della successiva normativa comunitaria in materia, e da ultimo trasfusi senza sostanziali innovazioni nell'art. 5, par.1, lett. a) – f) del GDPR. La convenzione n. 108, nonostante fosse stata ratificata e resa esecutiva in Italia dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 98, non produsse gli effetti sperati, dal momento che rimase inattuata la previsione di cui all'art. 4 della stessa Convenzione che imponeva di adottare nel proprio diritto interno, al più tardi entro la data di entrata in vigore della Convenzione, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali ivi stabiliti.

²⁶ La Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, aveva già colto l'importanza della circolazione dei dati ai fini dello sviluppo economico. Il Considerando n. 8, infatti, prevedeva che «per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri». La direttiva, tuttavia, non attribuiva autonomia concettuale al diritto alla protezione dei dati personali, così distinguendolo dal diritto alla riservatezza; sul tema G. VETTORI, *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 885 ss.

²⁷ L'articolo 1 della direttiva n. 95/46, rubricato «Oggetto», stabiliva che «1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita a norma del paragrafo 1». La direttiva n. 95/46, pertanto, poteva già essere letta in una prospettiva «patrimonialistica», e non semplicemente personalista. In tal senso S. SIMITIS, *Il contesto giuridico e politico della tutela della privacy*, in *Riv. crit. Dir. priv.*, 1997, 575 ss.

²⁸ Secondo C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, 653 ss. tale legge può essere considerata strumento di attuazione, se non in senso formale, in senso almeno sostanziale della direttiva 95/46/CE. Tale conclusione appare condivisibile solo parzialmente. Basti evidenziare che la legge n. 675/1996 non contiene neanche un riferimento alla circolazione dei dati. Sul tema GRANIERI, *Il sistema della tutela dei diritti nella legge 675/1996*, in AA. VV., *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, R. Pardolesi (a cura di), Milano, 2003, II, 437 ss.; AA.VV., *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/96*, a cura di E. Gianantonio – M.L. Losano – V. Zeno-Zencovich, Padova, 1999; G. VETTORI, *Privacy, un primo bilancio*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, 673 ss.

tutela della dignità della persona e, in particolare, del diritto alla riservatezza e dell'identità personale²⁹, in un'ottica di valorizzazione di «quell'unico e unitario bene che è ... la stessa persona umana»³⁰. Per quanto la legge n. 675/96 istituì un garante alla protezione dei dati personali (art. 30), non era ancora possibile configurare un'autonomia concettuale del diritto alla protezione dei dati personali rispetto al diritto alla riservatezza.

Solo dall'introduzione della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza) del 2000 si è assistito alla formale scissione teorica tra il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 7 della Carta) e il diritto alla protezione dei dati personali (art. 8)³¹.

Quanto alla relativa natura, la dottrina tradizionale riconduce il diritto alla *privacy* nell'alveo della categoria dei diritti della personalità³². In particolare la dottrina inquadra i diritti della personalità, e quindi anche il diritto alla *privacy*, nello schema del diritto soggettivo³³, attribuendovi la natura di diritto fondamentale (anche se non assoluto)³⁴, salvo poi dibattere in ordine

²⁹ L'art. 1 della legge n. 675/1996 garantiva lo svolgimento del trattamento dei dati personali «nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale».

³⁰ P. RESCIGNO, voce *Personalità* (diritti della), in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 1 ss., in part. 2.

³¹ In tal senso anche il Trattato sull'Unione Europea, oltre a riconoscere il carattere pienamente vincolante della Carta (art. 6 del Trattato), ha introdotto una previsione specifica in materia di protezione dei dati personali (art. 16), prendendo atto dello sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche e al ruolo centrale assunto dall'informazione, pure di carattere personale, nel nuovo contesto economico e sociale. Per un approfondimento sul tema v. F. BALDUCCI ROMANO, *La protezione dei dati personali nell'Unione europea tra libertà di circolazione e diritti fondamentali dell'uomo*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2015, 1619 e ss.

³² La categoria dei diritti della personalità, espressione della concettualistica di *civil law*, ha avuto una forte ascendenza tedesca, considerato anche il totale disinteresse mostrato dal *Code Napoléon* verso la tutela della persona. Storicamente, l'opera di Otto von Gierke, *Deutsches Privatrecht*, I, Leipzig, 1895, costituisce la base da cui muovono tutte le ricostruzioni dottrinali. In tale categoria vengono ricondotti quei diritti che pertengono alla sfera relazionale della persona, alla sfera della conoscenza, della conoscibilità e della identificabilità della persona nell'ambito delle relazioni sociali. In tal senso ALPA, *I diritti della persona e la cronaca giornalistica*, in *Giurisprudenza di merito*, 1987, IV, 1311 ss. Per la trattazione dei profili storico-comparatistici relativi ai diritti della personalità, con particolare riferimento ai sistemi di *civil law*, v. V. ZENO ZENCOVICH, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1995, 431 ss., V. ROPPO, *I diritti della personalità*, in G. Alpa – M. Bessone (a cura di), *Banche dati, telematica e diritti della persona.*, 73 ss. Di recente G. RESTA, *Personnalité, Persönlichkeit, Personality*, in *European Journal of Comparative Law and Governance*, 2014, 215 ss.

³³ Concludono a favore della possibilità di considerare i diritti della personalità come diritti soggettivi (o semplicemente assumono tale possibilità), seppure con sfumature differenti: A. GUARNERI, *Le diverse categorie dei diritti soggettivi*, in AA.VV., *Il diritto soggettivo*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 2001, 423-475; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. 2, t. I, Torino, 1999; A. SCALISI, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, 76; G. B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, 138 ss.

³⁴ In tal senso S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 2 ss.; G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in AA. VV., *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, a cura di F. Cardarelli, S. Sica e V. Zeno-Zencovich, Milano, 2004, 23 ss.; F. D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in AA.VV., *Tutela della privacy. Commentario alla L. 31 dicem-*



alla configurazione di un autonomo diritto della personalità (c.d. tesi pluralista³⁵) ovvero alla ulteriore concretizzazione dell'unico diritto della personalità (c.d. tesi monista³⁶).

I fautori della tesi monista, muovendo da una concezione unitaria della personalità umana, che si articola in differenti facoltà e che deve essere tutelata in tutti gli aspetti giuridicamente rilevanti, si ispirano a una lettura “aperta” dell’art. 2 Cost., direttamente applicabile ai rapporti interprivati, che rende possibile – anche attraverso l’opera “creativa” dei giudici in caso di lacuna legislativa - la legittimazione costituzionale di nuovi diritti della personalità³⁷. Tale concezione presenta certamente dei vantaggi in un’ottica difensiva, assicurando una celere e incisiva reazione alle nuove ipotesi di violazione del diritto alla personalità.

Per contro le tesi pluraliste, che prediligono una tipizzazione legislativa dei diritti alla personalità, rifiutano di attribuire una portata immediatamente precettiva all’art. 2 Cost., limitandosi a riconoscere alle norme costituzionali il ruolo di criterio-guida per l’interprete nel procedimento di *analogia iuris*.

L’espresso riconoscimento legislativo di alcuni diritti della personalità da parte della legge n. 675/1996 (diritto alla riservatezza e all’identità personale), del successivo codice della *privacy* (diritto alla protezione dei dati per-

bre 1996, n. 675, C.M. Bianca – F.D. Busnelli (a cura di), in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1999, 229 ss.; C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, cit., 653 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Una lettura comparatistica della l. 675/96 sul trattamento dei dati personali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, 733 ss.; G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, 703 ss.; G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, 323 ss. Di recente v. F. BRAVO, *Introduzione*, in AA.VV. *Dati personali protezione, libera circolazione e governance. Principi*, F. Bravo (a cura di), Pisa, 2023, XV. In giurisprudenza v. Corte Costituzionale, 26 marzo 1990, n. 139, in www.cortecostituzionale.it, secondo la quale il fondamento del diritto alla *privacy* consiste «nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all’esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati»; ciò in ragione del fatto che senza tali garanzie «potrebbero essere messi in pericolo beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili».

³⁵ Si vedano, ad esempio, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in Trattato A. Cicu – F. Messineo, Milano, 1982, II ed.; G. PUGLIESE, *Aspetti civilistici della tutela del diritto della personalità nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., *Alcuni problemi sui diritti della personalità*, Milano, 1964, 3 ss.; E. ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1965, 234 ss.; P. VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XII, 1965, 1084 ss.; F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1939, 161 ss. Per una recente riaffermazione della teoria, si vedano P. RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXIV, 1991, 5 ss.; C. M. BIANCA, *Diritto civile I. La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1990, II ed., 144 ss.

³⁶ Tra i sostenitori della teoria monista V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 154 ss.; M. LIOTTA, *Onore (diritto all’)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, 1980, 202 ss.; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 79 ss.; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il cd. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. di dir. e proc. civ.*, 1958, 458 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1957, cap. VIII.

³⁷ Con riferimento alla distinzione fra regole, diritti e principi cfr. G. VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 1, 124 ss.

sonali e, successivamente, diritto alla circolazione dei dati) sembrerebbero dimostrare un approccio pluralista da parte del legislatore³⁸.

Tuttavia le ricadute operative dell'adesione all'una o all'altra concezione, in termini di estensione dell'ambito di tutela della personalità, sono sempre più labili, posto che i sostenitori dell'approccio pluralista non esitano a ricorrere al meccanismo analogico per colmare le eventuali lacune di protezione, giungendo così a riconoscere ai diversi diritti della personalità un perimetro applicativo pressoché assimilabile a quello discendente da un unico diritto generale della personalità. Per esempio, prima dell'introduzione del Codice della privacy del 2003 i fautori della tesi pluralista tendevano a riconoscere il diritto alla protezione dei dati personali mediante una lettura estensiva degli artt. 10 c.c. e 96-97 della legge del 22 aprile 1941, n. 633, la c.d. legge sul diritto d'autore.

Con il d. lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy³⁹), anche il legislatore italiano consacrava l'autonomia concettuale del diritto alla protezione dei dati personali, (riconosciuto a "chiunque") rispetto al diritto alla riservatezza (art. 2) e fissava precise modalità di trattamento dei dati (art. 11⁴⁰) e obblighi di informativa (art. 13), rafforzando gli *standards* di protezione.

Il menzionato Codice consentiva, altresì, il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18) e non prevedeva disposizioni di trattamento specifiche per i dati personali contenuti in archivi di rilevante interesse pubblico⁴¹.

Veniva, tuttavia, confermato l'approccio personalistico già delineato nella legge n. 675/1996. Il Codice, infatti, ricollegava (anche) la protezione dei dati personali alla tutela della dignità e dell'identità della persona (art. 2).

Si configurava, allora, un sistema individualistico di tutela, fondato sull'istituto del consenso, che, per quanto elevasse il diritto alla *privacy* a mezzo per garantire i principi di dignità, democrazia e libertà⁴², sacrificava l'attenzione verso la libertà nella circolazione dei dati e il loro sfruttamento per fini economici⁴³.

³⁸ Così V. ZENO-ZENCOVICH, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium iuris*, 1997, 467. In senso contrario C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, cit., 194 ss.

³⁹ Per un commento sulla originaria versione del Codice della privacy v. AA.VV., *La protezione dei dati personali. Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, a cura di C.M. Bianca – F. D. Busnelli, Padova, 2007.

⁴⁰ L'art. 11 prevedeva, in particolare, che I dati personali dovevano essere a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

⁴¹ Gli scopi di rilevante interesse pubblico erano individuati in quelli storici, statistici e scientifici (art. 98).

⁴² Così S. RODOTÀ, *La pacifica rivoluzione della privacy*, in *Questione giust.*, 2005, 230 ss.

⁴³ In tal senso appare significativa la scelta del legislatore italiano di omettere il riferimento alla libera circolazione dei dati personali anche nella rubrica del Codice della privacy, nonostante l'esplicito richiamo da parte della direttiva comunitaria n. 95/46. Il legislatore italiano si è concentrato, infatti, in maniera sostanzialmente esclusiva sulla protezione dei dati personali, ponendo in piano marginale la libertà di circolazione.



3. La questione della “pari” rilevanza del diritto alla protezione e del diritto alla libera circolazione dei dati.

Un tale approccio rischiava, però, di ostacolare lo sviluppo di un mercato europeo dei dati improntato alla libera circolazione e al costante sfruttamento economico degli stessi.

Con il GDPR⁴⁴, attuato in Italia con il d. lgs. n. 121/2018⁴⁵, il legislatore comunitario conferma l'insufficienza di una visione prevalentemente personalista e individualistica⁴⁶ (invero più del legislatore italiano che di quello comunitario⁴⁷) e consolida una visione orientata a promuovere due distinti, ma equiordinati, valori: per un verso, il valore della persona, per altro verso la circolazione dei dati⁴⁸. In tale ottica, l'eliminazione di qualsiasi riferimento alla tutela della dignità della persona e dell'identità personale da parte del CDP⁴⁹ appare significativa del «cambio di rotta» interpretativo imposto dal GDPR⁵⁰.

Il trattamento dei dati personali entra, così, in una dimensione complessa e collettiva. Le norme a tutela della protezione dei dati personali devono, infatti, essere bilanciate con quelle norme a tutela della libertà di impresa con cui sovente (ma non sempre⁵¹) si pongono in conflitto e con quelle a tutela

⁴⁴ La letteratura è sconfinata. Per un'analisi approfondita recente del GDPR vedi AA.VV. *Dati personali protezione, libera circolazione e governance. Principi*, cit., 2023; AA.VV. *GDPR e Normativa Privacy Commentario*, E. [Belisario - G. M. Riccio - G. Scorza \(a cura di\)](#), Milano, 2022; AA.VV., *Delle persone, Leggi collegate, vol. II, Regolamento UE n. 679/2016*, A. Barba – S. Pagliantini (a cura di), nel *Commentario al codice civile* diretto da E. Gabrielli, Milano 2019.

⁴⁵ Su cui, tra i tanti, AA.VV. *La protezione dei dati personali in Italia: Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, G. FINOCCHIARO (diretto da), Bologna, 2019; AA.VV., *Il Codice della privacy: commento al D. 250 Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)*, R. Sciaudone – E. Caravà (a cura di) Ospedaletto, 2019; L. BOLOGNINI – E. PELINO, *Codice privacy: tutte le novità del d. lgs. 101/2018*, Milano, 2018.

⁴⁶ In tal senso l'art. 1, comma 3, prevede, infatti, che «La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

⁴⁷ La direttiva comunitaria n. 95/46 poneva già l'accento sull'importanza della circolazione dei dati personali, per quanto strumentale alla libera circolazione delle merci e delle persone, piuttosto che allo sfruttamento economico degli stessi.

⁴⁸ Sotto un profilo interpretativo appare rilevante il considerando n. 4 del GDPR, secondo il quale «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

⁴⁹ Lo nota C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., 37.

⁵⁰ Lo rileva, in modo condivisibile, A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, 12 ss.

⁵¹ Per come si dimostrerà successivamente, infatti, nell'ipotesi di pseudonimizzazione / anonimizzazione delle sentenze le posizioni di tutela dei dati personali e quelle di sviluppo del mercato convergono verso la medesima soluzione. Il conflitto di interessi, invece, sembrerebbe sussistere nei confronti del principio di trasparenza della giustizia e di pubblicità del processo.



di altri diritti fondamentali che assumono posizioni antagoniste⁵². Per esempio, con riferimento alle particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 (tra i quali si annoverano i dati relativi all'origine razziale, all'orientamento sessuale, a quello religioso e i dati sensibili), il Regolamento sancisce un divieto di trattamento, che cede, per quanto di interesse ai nostri fini, solo innanzi alla strumentalità per l'esercizio del diritto di difesa ovvero per l'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 9, comma 1, lett. f).

Quanto alla circolazione, poi, secondo il GDPR il trattamento del dato personale deve essere ispirato ai principi di liceità⁵³, correttezza, trasparenza,⁵⁴ esattezza e minimizzazione⁵⁵ stabiliti dall'art. 5⁵⁶. Si tratta di principi non molto dissimili rispetto a quanto già previsto dall'abrogato art. 11 del CDP⁵⁷, che si applicano anche al trattamento dei dati esercitato dall'autorità giurisdizionale⁵⁸.

⁵² Posizione recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia dell'UE, 26 ottobre 2023, n. 307/2022, in *Onelegale*.

⁵³ I dati, innanzitutto, possono essere lecitamente utilizzati solo in presenza di una serie di presupposti di fatto o di diritto, c.d. basi giuridiche, tra le quali il consenso dell'interessato, l'esecuzione di un rapporto contrattuale da lui richiesto, la realizzazione di un rilevante e legittimo interesse giuridico, ma anche l'attuazione di un obbligo di legge, la realizzazione di un'attività di interesse pubblico o l'esercizio di un potere pubblico (art. 6 GDPR). Per un approfondimento v. S. BOSA, *Commento all'art. 6*, 118 ss., in AA.VV., *Delle persone, Leggi collegate, vol. II, Regolamento UE n. 679/2016*, A. Barba – S. Pagliantini (a cura di), nel *Commentario al codice civile* diretto da E. Gabrielli, Milano 2019.

⁵⁴ Il contenuto del principio di trasparenza non è espressamente individuato nel GDPR. In via interpretativa, tuttavia, appare rilevante il Considerando n. 39, secondo il quale «dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguarda».

⁵⁵ Secondo l'art. 5, comma 1, lett. c) il principio di minimizzazione è rispettato quando «i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Il principio in questione, quindi, esprime la necessità che la raccolta di dati personali e le ulteriori operazioni avvengano sempre nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento dello scopo che anima il trattamento, determinato dal titolare.

⁵⁶ Sulla portata ordinatoria dei principi nel GDPR v. ampiamente F. BRAVO, *I principi in materia di protezione dei dati personali. Dalla "riscrittura" delle tavole dei valori alla "rilettura" nel diritto vivente, nel solco delle rules of construction*, 2-53, in AA.VV. *Dati personali protezione, libera circolazione e governance. Principi*, cit., 2023.

⁵⁷ In tal senso V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. Cuffaro – L. D'Orazio – V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 23 ss., il quale rileva, a pag. 27, come nonostante l'art. 1, par. 2 della direttiva n. 46/95 prevedesse proprio la libera circolazione dei dati personali e la sua non limitabilità da parte dei diritti nazionali per motivi connessi alla tutela della persona, questa non sia stata recepita tra le finalità della legge n. 675/1996, enunciate dall'art. 1.

⁵⁸ In tal senso il Considerando n. 20 del GDPR riconosce espressamente l'applicabilità del Regolamento «alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie».

Ciò che varia, invece, è la maturata consapevolezza di poter usare gli strumenti tecnologici al fine di incrementare i livelli di tutela per l'interessato, al contempo facilitando la circolazione dei dati. Un approccio all'innovazione tecnologica dinamico e proattivo e non solo statico e difensivo.

In tal senso l'art. 25 del GDPR, intitolato «Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» (c.d. *privacy by design* e *privacy by default*), strettamente connesso al principio di minimizzazione, stabilisce che il titolare del trattamento debba avvalersi di apposite misure tecniche e organizzative (tra le quali la pseudonimizzazione⁵⁹) in grado di ridurre al minimo il trattamento dei dati personali⁶⁰.

Il Regolamento fissa, altresì, le condizioni di liceità del trattamento dei dati archiviati per finalità di interesse pubblico⁶¹. Anche in tale ipotesi il legislatore richiede il rispetto del principio di minimizzazione del dato e l'adozione di misure organizzative adeguate alla protezione del dato personale (art. 89, comma 1 GDPR e art. 101 del Codice della Privacy).

Inoltre, il Regolamento autorizza il riutilizzo dei dati personali per scopi non commerciali e non incompatibili con quelli per i quali i dati sono stati inizialmente raccolti, anche da parte dei soggetti pubblici e, addirittura senza il consenso dell'interessato (art. 6, comma 4 GDPR).

Sotto tale profilo l'innovazione apportata dal GDPR è rilevante, atteso che l'abrogato art. 18, comma 2 CDP consentiva l'utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici esclusivamente per le finalità istituzionali. Il concetto di "compatibilità" è, infatti, molto più ampio della esclusività dei fini istituzionali propugnata dall'originaria versione del CDP.

Si può, allora, evidenziare come il GDPR abbia avviato un percorso che guarda in modo propositivo all'innovazione tecnologica, da sfruttare (e non solo da subire) per la creazione di tecniche adeguate di protezione del dato, e incentivo il riutilizzo dell'immenso serbatoio di dati detenuti dalla pubblica amministrazione; se ne avrà conferma nei più recenti interventi normativi (su cui ci si soffermerà brevemente nella parte conclusiva del lavoro) orientati al potenziamento del mercato dei dati e alla loro commercializzazione.

4. I trattamenti in ambito giudiziario e le disposizioni del Codice della Privacy.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 5 del GDPR per pseudonimizzazione si intende «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile».

⁶⁰ Sul punto v. le «Linee guida n. 4/2019 sull'articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» dell'European Data Protection Board, in *edpb.europa.eu*.

⁶¹ La definizione di «archivio» è particolarmente ampia. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 6 per archivio si intende «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibile secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».



Alla luce delle precedenti considerazioni è possibile, adesso, approfondire la questione dell'accessibilità della giustizia mediante l'utilizzo degli strumenti informatici che, nel nostro ordinamento, rinviene la propria disciplina negli artt. 51 e 52 CDP⁶², costitutivi del capo III, rubricato "Informatica giuridica". Quanto ivi previsto si aggiunge alla disciplina stabilita dal GDPR.

Le richiamate disposizioni non sono state interessate da alcuna modifica da parte del d. lgs. n. 121/2018. Quest'ultimo, infatti, si è limitato a variare solo la denominazione della parte II del Codice (in cui è contenuto il capo sull'informatica giuridica), oggi recante "*Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del regolamento*"⁶³. Si tratta, comunque, di una variazione significativa sotto un profilo interpretativo, atteso che comprova le finalità sovraindividuali dell'ulteriore trattamento dei dati personali raccolti nel corso del procedimento giudiziario.

Al fine di meglio comprendere se e quali siano i margini di applicazione degli artt. 51 e 52 CDP all'ipotesi di sentenza pubblicata all'interno delle banche dati si esamineranno i tratti essenziali della disciplina per vagliarne la compatibilità rispetto al GDPR.

Secondo l'art. 51, comma 2 CDP, il testo integrale delle sentenze e delle altre decisioni giudiziali di ogni ordine e grado sono rese accessibili a chiunque⁶⁴ «anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet» nel rispetto delle previsioni dell'art. 52 CDP, che definisce i casi nei quali è garantito il diritto all'anonimato delle parti (e, in alcuni casi, anche dei testimoni o dei consulenti)⁶⁵.

⁶² Come affermava la Relazione illustrativa del Codice della Privacy del 2003, tali norme mirano ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, favorendo «la conoscibilità dei dati identificativi (...) delle decisioni giudiziarie adottate mediante reti di comunicazioni elettronica, anche attraverso il sito Internet dell'autorità giudiziaria».

⁶³ La Parte II era precedentemente rubricata «Disposizioni relative a specifici settori».

⁶⁴ La possibilità di accedere alle sentenze e alle altre decisioni dell'autorità giudiziaria non è, quindi, circoscritta ai soggetti portatori di uno specifico interesse, diversamente da quanto previsto dall'art. 51, comma 1 CDP relativamente ai dati identificativi delle questioni pendenti. Il diverso regime si fonda sul differente grado di definitività e completezza dell'accertamento giudiziale, tendenzialmente pieno per le sentenze, sia pur non irrevocabili; parziale nel caso di procedimenti non ancora conclusi.

⁶⁵ Sulla anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari in Italia, A. CENTONZE, *La protezione dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali penali della Corte di Cassazione e la conoscibilità delle informazioni processuali sensibili*, in *rivistaidirittovivente.it* 24 aprile 2022, ID., *Il diritto alla riservatezza e la tutela dei dati personali nei provvedimenti giurisdizionali della Corte di cassazione*, in *giustiziainsieme.it*, 22 febbraio 2021; AA.VV., *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, 2021; P. PATATINI – F. TRONCONE, *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte Costituzionale*, Servizio Studi della Corte Costituzionale, dicembre 2020, in *www.cortecostituzionale.it*. G. GRASSO, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari: dal Codice della privacy all'attuale disciplina*, in *Scuola Superiore della magistratura*,

In particolare, l'oscuramento dei dati personali può essere disposto su istanza di parte, quando ricorrono «motivi legittimi» ex art. 52, comma 1, CDP⁶⁶. In assenza di ulteriori specificazioni normative la concreta declinazione di tale formula è stata rimessa alle Linee Guida del Garante della Privacy⁶⁷ che ne hanno ravvisato la sussistenza in presenza della particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (per esempio con riferimento ai “dati sensibili”⁶⁸) ovvero nella “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio” (declinato anche nel senso di “motivi opportuni”⁶⁹). L'estrema latitudine della locuzione necessita di essere contenutisticamente concretizzata, sì da fornire la prova in giudizio, in ossequio all'art. 2697 c.c., quanto alla peculiarità del caso⁷⁰ e alla capacità, insita nella diffusione dei dati relativi, di riverberare negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (per esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando a incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo⁷¹.

Del pari, l'oscuramento dei dati personali può essere disposto d'ufficio dal giudice, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52, c. 2,

25 ottobre 2019, in *corteappello.bari.it*, ID. *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Foro it.*, 2018, V, 349.

⁶⁶ L'interessato (non solo, quindi, la parte del giudizio) può chiedere, prima della definizione del relativo grado di giudizio, che sull'originale della sentenza o del provvedimento sia apposta un'annotazione volta a precludere, appunto in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

⁶⁷ Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010, in *garante-privacy.it*.

⁶⁸ Secondo il considerando n. 10 del GDPR, sono dati sensibili quelli elencati nell'art. 9 contenenti le modalità di trattamento di categorie particolari di dati personali. Sono compresi in tale elencazione i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. L'art. 9 del GDPR riproduce sostanzialmente l'elenco di dati sensibili individuati dall'art. 4, lett. d) del d.lgs. n. 196 del 2003 con l'aggiunta dei dati biometrici e genetici. Sul tema dei dati biometrici v. anche il Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12 novembre 2014 del Garante della Privacy, in *garanteprivacy.it*

⁶⁹ Così Cass. civ., 7 agosto 2020, n. 16807, in *Onelegale*, che vede nella pubblicazione integrale delle sentenze, uno strumento di democrazia e di informazione giuridica.

⁷⁰ Secondo Cass. civ., ord., 9 febbraio 2022, n. 4167, in *Onelegale*: «l'istanza di anonimizzazione della sentenza non può limitarsi a un generico riferimento all'incidenza negativa, sulla sfera personale dell'interessato, del mancato oscuramento dei dati, ma debba riferire le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell'anonimizzazione. È, pertanto, insufficiente, al fine di fondare l'accoglimento dell'istanza di oscuramento, il generico riferimento al danno reputazionale, ovvero un richiamo non adeguatamente circostanziato all'incidenza negativa sulla sfera lavorativa degli interessati. È a tal fine insufficiente anche un mero e indistinto interesse alla riservatezza *tout court*». Sul tema v. anche Cass. civ., ord., 10 agosto 2021, n. 22561, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2022, 1, 33 ss., con nota di A. MENDOLA, *Diritto all'oscuramento dei dati personali e interesse alla conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali*.

⁷¹ In tale senso Cass. pen., 24 dicembre 2021, n. 47126, in *Onelegale*.

ultimo periodo), anche in questo caso essenzialmente a tutela dei dati sensibili dell'interessato⁷².

In altri casi l'oscuramento è obbligatorio in quanto previsto *ex lege*, relativamente ai dati comunque idonei a identificare minori; ai dati inerenti vittime di delitti sessuali o i dati delle parti di procedimenti inerenti rapporti di famiglia o stato delle persone (art. 52, c. 5), ovvero negli altri procedimenti individuati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con il decreto 14 dicembre 2016 n.178⁷³.

Al di là di tali ipotesi “è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (art. 52, comma 7 CDP).

La medesima disciplina è richiamata nell'art. 56 del Codice dell'Amministrazione digitale (da ora CAD).

Da tali disposizioni la dottrina fa discendere una regola generale di pubblicazione in forma integrale delle sentenze (compresi, quindi, i nominativi del giudice, degli avvocati e delle parti), anche *on line*, salve le eccezioni previste dall'art. 52 CDP relativamente all'oscuramento eventuale e obbligatorio dei dati personali⁷⁴.

Si ritiene, infatti, che il CDP, in forza del combinato disposto degli artt. 51, comma 2 e 52, comma 7, abbia bilanciato il diritto alla riservatezza delle parti processuali (e dei terzi) con il principio di pubblicità del processo (espressamente previsto dall'art. 6 CEDU e dall'art. 47 del Trattato sull'Unione europea, e considerato principio basilare del sistema processuale italiano anche se non espressamente previsto in quanto espressione di civiltà giuridica⁷⁵) in modo funzionale tanto alla garanzia dei diritti della difesa e del contraddittorio (pubblicità endoprocessuale), quanto al “controllo della pubblica opinione” sull'esercizio del potere giurisdizionale *ex art.* 101, comma 1, Cost.⁷⁶

⁷² Così il decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione del 14 dicembre 2016, n. 178, in *cortedicassazione.it*. È, però, pur vero che sovente la giurisprudenza amministrativa opta per l'oscuramento d'ufficio dei dati personali senza assolvere ad alcun onere motivazionale. Lo fa notare F. DONATI, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in *Astrid Rassegna* (on line) 2022, fasc. 2, 10.

⁷³ Per esempio nei procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia ovvero in tema di prostituzione, interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, reati commessi da e in danno a minori.

⁷⁴ In tal senso F. DONATI, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, cit., 1 ss. In particolare, l'A. rileva che vi sono alcune controversie (per esempio in materia di trasferimento di magistrati o attribuzioni di posizioni direttive) in cui l'identificazione delle parti è fondamentale ai fini del controllo del popolo sull'attività giudiziaria. Secondo l'A., infatti, «La conoscenza dei nomi delle parti [costituisce] il presupposto necessario per stimolare la cronaca giudiziaria. Per catturare l'attenzione del pubblico è solitamente necessario un riferimento ad un caso specifico e alle vicende umane che lo riguardano». Tale ricostruzione non pare, in verità, potersi condividere, attesa la sovrapposizione tra il principio di pubblicità del processo e il diritto di cronaca.

⁷⁵ Sul punto I. ANDOLINA – G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Torino, 1997, 227 e ss. che, comunque, ritiene la pubblicità delle udienze espressione dell'art. 101, comma 1 Cost.

⁷⁶ Così F. RESTA, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e privacy*, *Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura*, 2021, 81.



In forza di tale interpretazione la pubblicazione delle sentenze nell'archivio digitale (liberamente accessibile *on line*) della Corte di Cassazione, denominato "Sentenzeweb"⁷⁷, avviene in forma integrale, salvi i casi di oscuramento facoltativo o obbligatorio dei dati personali *ex artt.* 51 e 52 CDP.

Tuttavia l'art. 62 comma 4 ter dello schema di d.lgs. di modifica del CAD⁷⁸ recava la modifica dell'art. 52 CDP disponendo l'anonimizzazione dei dati personali delle parti e di terzi, contenuti nelle sentenze adottate successivamente al 1° gennaio 2016. Tale previsione è stata soppressa su indicazione del Consiglio di Stato atteso il rischio che "*la generalizzata "anonimizzazione" delle decisioni dell'autorità giudiziaria... potrebbe comportare ... un "ingiustificato" appesantimento dell'attività amministrativa connessa con l'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguenti effetti negativi sull'efficacia e sulla speditezza della stessa*"⁷⁹. La motivazione del Consiglio di Stato appare, tuttavia, significativa nella misura in cui non contiene alcun riferimento a un'eventuale compressione del principio di pubblicità del processo e di trasparenza della giustizia.

5. La centralità del parametro del pubblico interesse ai fini del rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

Ricostruito il complesso quadro normativo di riferimento è adesso possibile verificare se le modalità di trattamento dei dati personali stabilite dagli artt. 51 e 52 CDP – in particolare ove dispongono la pubblicazione delle generalità delle parti - siano compatibili con i principi introdotti dall'art. 5 GDPR.

Non sembrano ravvisarsi criticità in ordine al rispetto dei principi di liceità e correttezza previsti dall'art. 5, comma 1, lett. a) GDPR.

Il trattamento per finalità di informatica giuridica, infatti, è realizzato nel perseguimento dell'interesse pubblico della trasparenza della giustizia e del-

⁷⁷ Si tratta di un archivio realizzato dal Ced della Corte di cassazione coerentemente con uno dei compiti ad esso attribuiti dalla legge (art. 1 DPR. 17 giugno 2004, n. 195) di diffondere la conoscenza della giurisprudenza, avviato a decorrere dal 31 luglio 2014. Sul tema v. V. DI CERBO, *Banche dati di giurisprudenza, nomofilachia e trasparenza dell'attività giurisdizionale. L'esperienza del Ced della Corte di cassazione*, in *questionegiustizia.it*

⁷⁸ Lo «schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», in *funzionepubblica.gov.it* prevedeva, all'art. 62, comma 4 ter, che «Le sentenze e le altre decisioni rese dall'autorità giudiziaria successivamente al 1° gennaio 2016 sono pubblicate sui siti Internet istituzionali delle autorità che le hanno emanate, su quelli di terzi e in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenuti, fatti salvi quelli dei giudici e degli avvocati».

⁷⁹ Cons. St., parere del 17 maggio 2016, n. 1204. Per contro il Garante della *privacy*, con parere del 9 giugno 2016, in *garanteprivacy.it*, opponeva che «l'appesantimento dell'attività potrebbe derivare più da una valutazione caso per caso dell'esigenza di anonimizzare, che dalla generalizzata anonimizzazione, anche perché le sentenze da anonimizzare verrebbero redatte seguendo opportune tecniche».



la conoscibilità della giurisprudenza, interessi, comunque, connessi all'esercizio del pubblico potere giurisdizionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) GDPR, per come emerge dalla stessa rubrica della Parte II del CDP.

La base giuridica del trattamento, richiesta dall'art. 6 comma 3 GDPR, può essere rinvenuta nel diritto nazionale e, in particolare nell'attuale art. 45 bis CDP, rubricato "Base giuridica"⁸⁰.

Appare rispettato anche il principio della trasparenza previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) GDPR. L'art. 14, comma 5, lett. b) GDPR consente, infatti, di derogare agli obblighi informativi da adempiere in favore dell'interessato⁸¹ quando "*comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato*", ipotesi certamente ricorrente nel caso oggetto di interesse.

Il trattamento del dato per finalità di informatica giuridica è, poi, certamente compatibile con la finalità giudiziaria per cui i dati sono stati raccolti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) GDPR.

È, invece, complesso dimostrare il rispetto del principio della minimizzazione previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento.

Autorevole dottrina ricostruisce tale principio come un limite interno al trattamento, che dipende dalla scelta discrezionale del titolare del trattamento in ordine alle finalità di utilizzo (o riutilizzo) del dato, a esclusivo vantaggio dell'interessato⁸².

Tale ricostruzione non sembrerebbe attagliarsi all'ipotesi di utilizzo del dato per finalità di pubblico interesse o connesse all'esercizio di un pubblico potere atteso che, per come richiesto dall'art. 6, comma 3 GDPR, la liceità del trattamento non dipende dalla discrezionalità del titolare del trattamento ma, per l'appunto, dal perseguimento di un interesse sovraindividuale a cui il titolare deve conformarsi. Un limite, dunque, esterno.

Quanto alla relativa declinazione, il principio di minimizzazione può ritenersi integrato in presenza della: (i) adeguatezza dei dati, ossia proporzionalità dei dati rispetto alle finalità per le quali sono raccolti; (ii) pertinenza dei dati rispetto alle finalità, nel senso che non vanno raccolti o comunque trattati dati che non abbiano corrispondenza con la finalità del trattamento; (iii) limitazione del trattamento dei dati a quelli realmente necessari, escludendo dati raccolti o comunque trattati in misura maggiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento della finalità del trattamento⁸³.

La sostituzione del requisito della "completezza"⁸⁴ con il requisito dell'"adeguatezza" appare certo significativa. Viene, infatti, rimarcata una

⁸⁰ Tale articolo fa parte del titolo 0.1 della parte II del CDP che detta «Disposizioni sulla base giuridica».

⁸¹ In particolare l'art. 14, comma 4 GDPR impone in linea generale al titolare di comunicare all'interessato l'ulteriore trattamento a cui sono sottoposti i suoi dati personali.

⁸² E. NAVARRETTA, *Comm. art. 11 d.lgs. 196/2003*, in C.M. Bianca – F. D. Busnelli (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice della privacy")*, Padova, 2007, 266.

⁸³ Così S. G. BATTISTINI – L. MATARAZZO – L. ZANETTI, *Il principio di minimizzazione dei dati*, in AA.VV. *Dati personali protezione, libera circolazione e governance. Principi*, F. Bravo (a cura di), Pisa, 2023, 231 ss. e, in particolare, 243.

⁸⁴ Differentemente da quanto previsto nell'art. 11, co. 1, lett. d), CDP.

differenza concettuale tra “completezza” e “adeguatezza” (un dato potrebbe essere adeguato alle finalità pur non essendo completo) che esprime l’approccio minimalista del GDPR in tema di protezione del dato che, tra l’altro, trova applicazione *a fortiori* nell’ipotesi oggetto di interesse ove il trattamento avviene per finalità pubbliche ulteriori rispetto a quelle per cui il dato è stato originariamente raccolto e in assenza di consenso dell’interessato.

In ordine ai profili di concreta applicazione e di tutela il principio di minimizzazione è strettamente correlato al principio della *privacy by design* e della *privacy by default* di cui all’art. 25, commi 1 e 2 GDPR⁸⁵. In ossequio a tale principio, il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che, all’atto del trattamento stesso (*by design*) o come impostazione predefinita (*by default*), vi diano efficace attuazione sottoponendo al trattamento solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità. Tra tali misure e tecniche organizzative è espressamente richiamata la pseudonimizzazione⁸⁶.

Il pubblico interesse costituisce, allora, il parametro in relazione al quale estendere o restringere - mediante il ricorso alle tecniche di trattamento dei dati - la pretesa dell’interessato alla protezione del dato personale. Un limite esterno che, dunque, relativizza il diritto alla protezione in ossequio alla funzione sociale svolta dall’informazione connessa al dato pubblicato⁸⁷.

Il titolare del trattamento potrà, allora, pubblicare le sentenze in formato integrale nelle banche dati solo ed esclusivamente qualora dimostri che i dati personali ivi contenuti siano strettamente necessari per assolvere all’interesse pubblico perseguito. In caso contrario i dati personali dovranno essere pseudonimizzati.

Può, altresì, evidenziarsi che si otterrebbe il medesimo risultato applicando la disciplina dell’archiviazione nel pubblico interesse contenuta negli artt. 97 ss. CDP. La definizione di “archivi” *ex art. 4, comma 1, n. 6 GDPR*

⁸⁵ L’idea di utilizzare le tecnologie per disciplinare la tecnologia stessa e, in particolar modo, gli aspetti concernenti la tutela dei dati personali, risale all’art. 17 della dir. 95/46/CE, attraverso l’introduzione delle misure tecniche e organizzative che il responsabile del trattamento doveva attuare per tutelare i dati personali. Proprio in quegli anni, infatti, si sviluppano le *Privacy Enhancing Technologies* (PET), ossia tutte quelle tecnologie nell’ambito dell’*Information and Communications Technology* (ICT) che hanno lo scopo di aumentare la protezione dei dati personali. Il termine *privacy by design*, invece, è stato coniato nel 2010 da Ann Cavoukian, Privacy Commissioner dell’Ontario, nel corso della 32a Conferenza mondiale dei Garanti privacy. Cfr. PASCUZZI, *Il diritto nell’era digitale, 32a Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati, Gerusalemme, 27-29 ottobre 2010*, 79 ss., in *icdppc.org*.

⁸⁶ Sulle tecniche di pseudonimizzazione v. il documento, pubblicato in data 28 gennaio 2021 dall’Agenzia dell’Unione Europea per la cyber sicurezza (ENISA), intitolato «*Data Pseudonymisation: Advanced Techniques and Use Cases*», in *enisa.europa.eu*.

⁸⁷ In modo condivisibile A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2017, 2, 586 ss., ritiene che «L’assolutezza del diritto alla protezione dei dati personali trova nella «funzione sociale», così come interpretata, un principio alla stregua del quale coordinare fra loro la pretesa dell’interessato, gli interessi dei titolari del trattamento, le esigenze avvertite dalla società nel suo insieme. Essa non può che riferirsi all’oggetto del diritto, sebbene letteralmente riferita al diritto in quanto tale, e non può che essere interpretata come criterio di temperamento fra pretese individuali ed interessi generali»

comprende “qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico”. Si tratta di una definizione ampia in cui può essere ricompresa anche una banca dati *on line*. Quest’ultima, infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 9 della legge sul diritto d’autore, consiste in una raccolta di dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Il concetto di “archiviazione” nel pubblico interesse *ex art.* 97 ss. – assente nel CDP del 2003 nella originaria versione⁸⁸ - sembrerebbe, tra l’altro, più adatto a rappresentare l’ipotesi oggetto di questa disamina rispetto al concetto di “diffusione” contenuto nell’art. 52, comma 7 CDP. L’archiviazione, infatti, presuppone una sistematica, un ordine o una metodica tipica di qualsiasi banca dati e, ancor più, delle banche dati caratterizzate dall’impiego dell’intelligenza artificiale nella ricerca delle sentenze. Per contro, il concetto di “diffusione” si riferisce ad una semplice pubblicazione *on line* della sentenza.

Ne consegue che una banca dati contenente tutte le sentenze (così come si configura la banca dati di merito e quella di legittimità), unitamente all’attività di ricerca attuata attraverso sofisticati sistemi di intelligenza artificiale, consentirebbe di realizzare proprio quell’attività di profilatura che, in assenza del consenso della persona (si tratterebbe, infatti, di un trattamento ulteriore rispetto alla finalità di pubblico interesse), non può che ritenersi illegittima. Non sembrerebbe, allora, casuale che l’art. 101, comma 2 CDP, nel caso di trattamento dei dati personali in archivi di pubblico interesse, preveda la necessaria applicazione dei principi di pertinenza e indispensabilità tipici del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 GDPR. In tal senso l’art. 89 GDPR prevede che nel caso di archiviazione per pubblico interesse, debbano essere assicurate «misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo».

Anche in questo caso, quindi, la sussistenza (o meno) del pubblico interesse alla pubblicazione del dato personale contenuto nel provvedimento archiviato costituisce il criterio per ricorrere (o meno) alla pseudonimizzazione.

6. La differenziata soluzione quanto alla pubblicazione dei dati personali delle parti e dei giudici.

Si può adesso provare a rispondere al quesito in merito all’eventuale sussistenza di un obbligo di pseudonimizzazione dei nominativi delle parti e dei giudici.

⁸⁸ Nella originaria parte II del CDP, rubricata «Disposizioni relative a specifici settori», il Titolo VII si limitava a disciplinare il trattamento per «scopi» storici, statistici o scientifici, senza alcun riferimento ad un’eventuale archiviazione dei dati.

Quanto ai primi la dottrina maggioritaria, per come precedentemente esposto, legittima la pubblicazione dei dati personali delle parti (salve le ipotesi di oscuramento facoltativo od obbligatorio) in ossequio principi di pubblicità del processo (e del relativo provvedimento finale) e trasparenza della giustizia, che tradurrebbero un potere diffuso di controllo del popolo sull'operato dei magistrati *ex art.* 101, comma 1 Cost⁸⁹.

Tuttavia nessuna delle due ipotesi sembrerebbe richiedere necessariamente l'indicazione dei nominativi delle parti nel caso di pubblicazione di sentenze *on line*.

Innanzitutto non sembra sussistere un nesso strumentale tra il principio di pubblicità del processo e la pubblicazione *on line* delle sentenze. L'art. 6 CEDU prescrive che "Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza"; nello stesso senso l'art. 47 del Trattato si limita a prescrivere che "la sua causa sia esaminata ... pubblicamente". Il principio di pubblicità del processo, pertanto, si esplica nella pubblicità delle udienze. L'art. 133, comma 1, c.p.c. dispone, altresì, che la sentenza sia "resa pubblica" mediante deposito in cancelleria. E non di certo mediante la pubblicazione *on line* del suo testo integrale che, ovviamente, non può avere alcuna portata applicativa dell'art. 133 c.p.c. atteso l'esplicito riferimento normativo al solo obbligo di deposito in cancelleria della sentenza. Sostenere il contrario significa sovrapporre il piano della pubblicazione della sentenza con quello della diffusione della sentenza per finalità di mera informazione giuridica.

Non sembra, poi, di potere aderire alla tesi secondo la quale la pubblicazione *on line* delle sentenze sarebbe strumentale al principio di controllabilità democratica dell'operato dei giudici, che caratterizzerebbe il moderno Stato di diritto in ossequio al disposto dell'art. 101, comma 1 Cost⁹⁰. Anzi tutto, infatti, nel nostro sistema di governo democratico non esiste un controllo, in senso tecnico, dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura. Non si può configurare, al riguardo, una responsabilità dei magistrati (controllati) nei confronti del corpo sociale (controllato) attesa l'assenza di una rappresentatività della magistratura rispetto al popolo. Il relativo sistema di reclutamento non prevede infatti, un'investitura popolare diretta e indiretta *ex art.* 106, comma 1 Cost.⁹¹. Un simile controllo, pertanto, sarebbe privo di ogni conseguenza politica⁹².

In secondo luogo, anche a voler ritenere sussistente un controllo democratico del popolo sull'operato della magistratura (secondo un'accezione più sociologica che tecnico – giuridica), il principio di trasparenza della giustizia, per autorevole dottrina maggioritaria, sembrerebbe concretizzarsi nel controllo sulla motivazione del giudice, obbligatorio *ex art.* 111, comma 6,

⁸⁹ V. nota n. 76.

⁹⁰ In tal senso F. DONATI, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, cit., *passim*

⁹¹ Sulla necessaria relazione intercorrente tra i concetti di rappresentanza politica, designazione elettorale, responsabilità dei rappresentanti e controllo v. G.F. FERRARI, *Rappresentanza istituzionale*, in *Enc. Giur.*, XXV. Roma, Treccani, 1991, 2 ss.

⁹² COSÌ I. ANDOLINA – G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, cit., 196.



Cost.⁹³ È proprio tale obbligo, infatti, che è diretta e necessaria espressione del principio di legalità a cui unicamente è sottoposta la magistratura ai sensi dell'art. 101, comma 2 Cost.

Seguendo tale orientamento la pubblicazione *on line* delle sentenze consente di soddisfare tale esigenza di controllo senza che sia necessaria l'indicazione dei nominativi delle parti, che nulla aggiunge al percorso motivazionale del decidente. E, a maggior ragione, la pubblicazione *on line* delle sentenze consente di soddisfare l'interesse alla conoscenza della giurisprudenza che, per come precedentemente esposto, costituisce la finalità ultima perseguita dal legislatore con la promozione dell'accessibilità della giustizia attraverso strumenti informatici.

Non appare, altresì, condivisibile l'argomento contrario secondo cui l'omessa pubblicazione del nominativo delle parti impedirebbe di «verificare se il giudice si sia attenuto alla medesima regola di giudizio indipendentemente dalla rilevanza degli interessati»⁹⁴. Nulla, infatti, vieta a chiunque, una volta appreso - dalla lettura della sentenza pubblicata *on line* - un disostamento del decidente dall'orientamento consolidato, di richiedere alla cancelleria una copia della sentenza che, ovviamente, dovrà essere consegnata in forma integrale ai sensi dell'art. 744 c.p.c.

Pertanto non sembrerebbe sussistere un interesse pubblico alla conoscenza dei nominativi delle parti⁹⁵. E d'altra parte la pubblicazione delle sentenze *on line* in formato integrale, contenente anche i dati personali delle parti, viola il principio di minimizzazione previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c).

La pseudonimizzazione dei dati personali delle parti appare, allora, una tecnica necessaria per conformarsi agli obblighi prescritti dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Non appare, invece, possibile giungere alle medesime conclusioni con riferimento all'indicazione del nominativo del giudice quando decide in composizione monocratica.

I paventati pericoli derivanti dalla profilatura del magistrato⁹⁶, infatti, sembrerebbero recessivi innanzi alle finalità di certezza del diritto, informazione giuridica e di migliore esercizio del diritto di difesa delle parti.

Anzitutto l'esigenza di conoscere l'orientamento giurisprudenziale presuppone la riconducibilità della decisione al nominativo del magistrato.

⁹³ Sul punto tra tutti M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, *passim*.

⁹⁴ Così AA.VV., *L'oscuramento dei dati personali nei provvedimenti della Corte Costituzionale*, Servizio Studi della Corte Costituzionale, P. Patatini – f. Troncone (a cura di), dicembre 2020, in *cortecostituzionale.it*

⁹⁵ Ovviamente vi potrebbero essere ipotesi in cui, per la rilevanza del caso trattato ovvero per la presenza di opacità nella decisione, si configura un pubblico interesse alla conoscenza delle parti della causa. In tali casi il diritto di cronaca, per esempio nell'esercizio dell'attività giornalistica (comunque soggetta ai canoni sanciti dalle regole deontologiche e, in particolare, dal criterio dell'essenzialità dell'informazione) prevarrà sulla protezione del dato personale.

⁹⁶ Da ultimo v. il comunicato intitolato «L'urgenza di anonimizzare i nomi dei giudici sulle sentenze pubblicate» emesso in data 21 dicembre 2023 da Area democratica per la giustizia, associazione di magistrati italiani ed europei, con riferimento alla scelta di non anonimizzare i nomi dei giudici nella Banca Dati Pubblica di merito, in *areadg.it*



Da un lato, infatti, la pubblicazione del nominativo del decidente consente di fare emergere eventuali orientamenti contrastanti all'interno del medesimo tribunale che, certamente, non sembrano concretizzare il principio della certezza del diritto (o, comunque, l'obiettivo della stabilità delle decisioni giurisprudenziali a cui tendono le ultime iniziative del legislatore).

Dall'altro, le parti e gli avvocati, una volta assegnato il giudice, devono essere messi in condizione di prevedere l'orientamento del medesimo e di studiare i percorsi argomentativi ritenuti maggiormente validi ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

Non sembra, altresì, che la pubblicazione del nominativo del giudice possa incentivare le pratiche di *forum shopping*⁹⁷. Un eventuale attore/ricorrente, infatti, potrebbe individuare il Tribunale che adotti un orientamento giurisprudenziale favorevole ai propri interessi ma, di certo, non potrà scegliere il giudice assegnatario *ex art. 25 Cost.*

Provando a tirare le fila del discorso, deve, allora, essere valutata positivamente la scelta adottata dal Ministero di pseudonimizzare i dati personali delle parti e di non oscurare i dati del giudice al momento della pubblicazione delle sentenze nella Banca dati di merito di recente attivazione.

Tale scelta appare, infatti, in linea con i principi di trattamento dei dati stabiliti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, con il principio di minimizzazione.

7. Possibili ricadute economiche e finalità predittive nel riutilizzo dei dati pubblici anonimizzati.

Si può, infine, accennare brevemente alle iniziative assunte dal legislatore comunitario al fine di promuovere la libera circolazione e lo sfruttamento per finalità economiche degli stessi.

Attorno alla “patrimonializzazione” del dato personale si sono formati due differenti orientamenti. Secondo la tesi patrimonialistica i dati personali costituiscono beni immateriali che possono circolare ed essere commercializzati nel mercato, al pari delle merci, attraverso lo strumento contrattuale.⁹⁸

Secondo la contrapposta tesi personalistica, invece, i dati personali non possono essere equiparati a un bene giuridico, rappresentando, pur sempre,

⁹⁷ Tale rischio è evidenziato anche nel documento redatto nel 2022 dal Gruppo di lavoro 3.1 del Consiglio Nazionale forense, *Intelligenza artificiale e giurisdizione*, in *lanuovaproceduracivile.com*, spec. a pag. 35.

⁹⁸ In tal senso A. MORACE PINELLI, *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona, contratto e mercato*, in *La Nuova giur. civ. comm.*, 6, 1322, secondo il quale i dati personali costituiscono «Beni immateriali, precisamente, su cui si possono appuntare diritti «di godimento non esclusivo, di sfruttamento economico, di trasformazione al fine della creazione di ulteriori dati attraverso, ad esempio, la profilazione. Tali beni sono negoziabili e circolano, attraverso lo strumento contrattuale, favorendo lo sviluppo del mercato». In senso conforme V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in AA. VV., *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di V. Cuffaro – L. D'Orazio – V. Ricciuto, Torino, 2019, 25 ss.



un attributo della personalità, su cui può esercitarsi un uso anche di carattere patrimoniale⁹⁹.

Il tema è particolarmente complesso e involge questioni che richiederebbero ben altro approfondimento. Tuttavia, a prescindere dalla tesi ritenuta preferibile, è ormai indiscutibile che le informazioni¹⁰⁰ estraibili dal trattamento dei dati (sia personali che non personali), nonché dall'attività di profilatura, possiedono un valore economico (ma non solo¹⁰¹) e circolano nel mercato attraverso una delle basi giuridiche stabilite dall'art. 6 GDPR.

Così come appare innegabile che il legislatore comunitario, dopo aver definito i complessi equilibri tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto di libera circolazione degli stessi nel GDPR, sia intervenuto per potenziare il mercato dei dati¹⁰² anche attraverso l'incentivazione al riutilizzo dei dati detenuti dalla pubblica amministrazione¹⁰³.

⁹⁹ È di questa opinione F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contr. e impr. Eur.*, 2021, 1, 14, secondo il quale i dati personali non possono costituire «“beni giuridici” in senso tecnico, quale “merce” che forma oggetto di commercializzazione, rimanendo pur sempre attributi della personalità, sui quali è possibile l'esercizio di diritti, anche nel senso di un uso di carattere patrimoniale». Rileva la difficoltà di ricorrere alla categoria di bene in senso giuridico anche C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, 3, 499 ss., spec. nt. 14; ID. *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Eur. e dir. priv.*, 2018, 3, 955 ss., spec. nt. 16. Sul dibattito in ordine alla possibilità di inquadrare anche i dati personali nella categoria dei beni giuridici v. storicamente V. ZENO ZENCOVICH, *Sull'informazione come bene (e sul metodo del dibattito giuridico)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1999, 485 ss.; D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, 339 ss.; P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, 326 ss. Di recente v. C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., 42 ss.; C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, Torino, 2020.

¹⁰⁰ L'informazione è ciò che si estrae dal trattamento dei dati grezzi immessi nella rete.

¹⁰¹ I dati possono essere, infatti, archiviati per finalità di pubblico interesse, storico, di ricerca o culturale. In tema F. MIDIRI, *Protezione dei dati personali nell'archiviazione e catalogazione del patrimonio culturale*, in *Aedon* (rivista on line), fasc. 3, 2020; A. BERNES, *La protezione dei dati personali nell'attività di ricerca scientifica*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2020, 1, 175.

¹⁰² In merito, la «*European Strategy for Data*», delineata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 19 febbraio 2020 ha programmato un'ulteriore serie iniziative volte ad abbracciare una logica di più marcata valorizzazione dei dati, personali e non personali, che si installano sul percorso di regolamentazione già maturato in tale materia, improntato ad una visione prevalentemente protezionistica. La prima di queste iniziative è dedicata alla *European Data Governance*, scolpita nel Regolamento UE n. 868/2022, v.d. *Data Governance Act* (DGA).

¹⁰³ Il favor del legislatore comunitario verso il riutilizzo dei dati detenuti da enti pubblici è evidente. Secondo il Considerando n. 8 «... I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificate e preziose in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi»; per il Considerando n. 9 «L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L'utilizzo intelligente



In particolare, con la direttiva comunitaria n. 2019/1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (c.d. direttiva Open Data) il legislatore comunitario ha disciplinato le modalità di trattamento volte a consentire lo sfruttamento del potenziale dell'informazione detenuta dal settore pubblico, per fini di ricerca e per fini privati e commerciali¹⁰⁴.

La Direttiva incoraggia gli enti pubblici a produrre e mettere a disposizione i documenti secondo il principio della *privacy by default* dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» (art. 5, comma 2) ma, al contempo, a garantire il rispetto dei principi stabiliti dal GDPR quando si è in presenza di dati personali¹⁰⁵.

La conciliazione tra l'esigenza di protezione dei dati personali e l'esigenza del riutilizzo dei dati pubblici è, anche in questo caso, realizzata attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative che consentano di realizzare il principio stabilito dalla direttiva comunitaria del «più aperto possibile, chiuso il tanto necessario» per assicurare i diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e i legittimi interessi commerciali (art. 10, comma 1).

In tale ottica la tecnica principale promossa dal legislatore comunitario è l'anonimizzazione (da non confondersi con l'oscuramento dei dati¹⁰⁶), definita per la prima volta nella direttiva Open data come «la procedura mirante a rendere anonimi documenti in modo che non riconducano a una persona fisica identificata o identificabile ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato» (art. 2, n. 7)¹⁰⁷. Contrariamente alla pseudonimizzazione, che costituisce un'operazione di de-identificazione reversibile che può ridurre il rischio *privacy* senza, tuttavia, poterlo azzerare, l'anonimizzazione rende irreversibile il processo di de-identificazione del soggetto¹⁰⁸. Conseguentemente, mentre i dati pseudonimizzati sono soggetti al GDPR, i dati anonimizzati sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento¹⁰⁹ (e, quindi, dai relativi obblighi).

dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia».

¹⁰⁴ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Sul tema L. ZOBOLI, *Il bilanciamento tra apertura dei dati pubblici e protezione dei dati personali*, 2020, 1, in <https://ssrn.com/abstract=3554692>.

¹⁰⁵ Così espressamente l'art. 1, comma 4, della direttiva *Open data*.

¹⁰⁶ Recentemente il Garante della privacy, con provvedimento del 26 ottobre 2023, n. 497, in *garanteprivacy.it*, ha ribadito che «la procedura di cancellazione manuale non può essere infatti definita idonea a rendere anonime le informazioni personali del caso clinico rappresentato, né può definirsi una procedura di «pseudonimizzazione» -giusta la definizione di cui all'art. 4, n. 4 del Regolamento – essendo piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati».

¹⁰⁷ Il GDPR, invece, non definisce in alcun modo l'anonimizzazione, sebbene escluda i dati anonimizzati dall'ambito di applicazione del Regolamento.

¹⁰⁸ Sulle tecniche di anonimizzazione e i relativi aspetti problematici v. la *Opinion 05/2014 on Anonymisation Technique adottata dall'art. 29 data protection working party*, in *garanteprivacy.it*

¹⁰⁹ In tal senso il considerando n. 26 del GDPR.



Il concetto di anonimizzazione non deve essere inteso in senso assoluto (in presenza del costante sviluppo della tecnologia sarebbe, infatti, utopistico escludere a priori i rischi di reidentificazione) ma ponendosi dal punto di vista del destinatario dei dati anonimizzati, valutando la sua ragionevole possibilità di accedere alle informazioni utili per la reidentificazione dell'interessato¹¹⁰. L'adozione di tecniche di anonimizzazione realizza, pertanto, evidenti vantaggi in tema di libera circolazione e riutilizzo dei dati.

Tale aspetto sembra essere stato recepito anche dal legislatore italiano con riferimento al riutilizzo dei dati contenuti nei provvedimenti giudiziari. Gli ingenti investimenti sostenuti per la creazione, entro il 2026, di un sistema di anonimizzazione (e non pseudonimizzazione) delle sentenze civili e penali nell'ambito del progetto per la realizzazione del Data Lake Giustizia, infatti, appaiono proiettati a sfruttare integralmente i vantaggi, anche economici, che potrebbero derivare da un riutilizzo dei dati contenuti nei provvedimenti giudiziari per finalità ulteriori e anche incompatibili rispetto a quelle per cui sono stati originariamente raccolti, così come previsto dalla Direttiva Open Data. In particolare il Data Lake rappresenta un «*repository* centralizzato che consente di archiviare grandi quantità di dati nel loro formato nativo, provenienti da molte fonti diversificate e disomogenee, ovvero un luogo destinato all'archiviazione, analisi e correlazione di dati strutturati e non strutturati»¹¹¹. Attraverso il Data Lake, pertanto, si potranno addestrare gli algoritmi all'analisi del linguaggio naturale (NLP) e all'apprendimento automatico, da utilizzare sia in chiave di sviluppo di applicazioni commerciali a sostegno dei (più grandi) studi legali sia, e soprattutto, in funzione dello sviluppo della giustizia predittiva¹¹².

Un percorso certo articolato e complesso¹¹³ ma che appare, ormai, inevitabile e che deve essere, in ogni caso, ispirato alla centralità del valore della

¹¹⁰ Sul punto, di recente, Trib. Unione Europea, Sez. VIII ampliata, 26 aprile 2023, n. 557/20, *Privacy, a chi spetta considerare come anonimo un dato personale pseudonimizzato?*, in *Onelegale, Quotidiano 18 maggio 2023*, secondo la quale «per stabilire se le informazioni trasmesse a Deloitte costituissero dati personali, occorre porsi dal punto di vista di quest'ultima per determinare se le informazioni che le sono state trasmesse si riferiscano a persone identificabili».

¹¹¹ Per un approfondimento si rinvia a «*Data Lake: cos'è e quali vantaggi rispetto al Data Warehouse*», in <https://atlantic-technologies.com/it/blog/che-cose-un-data-lake/>.

¹¹² Affronta la tematica del Data Lake anche M. SCIACCA, *Algoritmo e giustizia. Alla ricerca di una mite predittività*, in *Persona e mercato*, 2023, 1, 69 ss., il quale evidenzia che «Il percorso sperimentale prevede l'identificazione delle tipologie di frasi estratte dai provvedimenti giudiziari, previa classificazione dei provvedimenti, con successiva modellizzazione dei dati. Gli output del progetto previsti sono l'inserimento di caso legale nel sistema e la estrapolazione di una risposta, quale suggerimento di casi simili (decisioni simili, prove simili, ragionamenti simili e regole giuridiche)».

¹¹³ Non a caso l'Annesso III al Regolamento della Commissione Europea per la disciplina delle applicazioni di Intelligenza Artificiale COM (2021) 206 final, approvato il 21 aprile 2022, qualifica come ad alto rischio le applicazioni di intelligenza artificiale rivolte alla Amministrazione della giustizia e ai processi democratici: e, in particolare i «... a) sistemi di AI destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e interpretare i fatti e la legge e applicare la legge a un insieme concreto di fatti»

persona, fine ultimo a cui devono tendere, in ogni settore, tutte le innovazioni tecnologiche¹¹⁴.



¹¹⁴ Si tratta di una preoccupazione costante che va di pari passo con il sempre più crescente sviluppo e le correlate forme di utilizzo dell'intelligenza artificiale; tra diversi, sul punto, S. AMATO, *Biodiritto 4.0, Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Torino, 2020.